

**“Casi concreti di fiscalità internazionale:  
La delocalizzazione di imprese italiane in  
Cina e Hong Kong.”**

*(Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze  
Bari, 05 ottobre 2006)*

*Avv. Nunzio Dario Latrofa*

*Corso Italia, 1 – 70029 Santeramo in Colle (Ba)  
Tel. 0803026757 - Fax 0803030511  
e – mail: avv.dario.latrofa@libero.it*

## INTRODUZIONE: l'evoluzione del sistema socio economico

---

Dopo la seconda guerra mondiale con la sconfitta del Giappone e l'appoggio dell'Urss Mao Zedong, nel 1949, conquistò il potere trasformando la Cina in una Repubblica Popolare.

Dopo il periodo della rivoluzione culturale (anni 60 – 70) che vide la completa distruzione della costituzione e delle leggi, verso la metà degli anni 80 l'organizzazione statale cinese riprese a legiferare e a riorganizzarsi passando, quindi, da uno Stato fondato sulla “discrezionalità” amministrativa ad uno Stato di diritto.

Il partito comunista cinese, in questo periodo, riesce ad introdurre riforme in senso “capitalistico” senza compromettere il tipo di governo e la presa del potere.

Successivamente con l'ascesa al potere di Hu Jintao è iniziata la quarta generazione di leader politici (le prime sono state quelle di Mao Zedong, Deng Xiaoping e Jang Zheming) che sta progressivamente “normalizzando” il mercato cinese introducendo una serie di norme e leggi che favoriscono e regolamentano i rapporti tra soggetti. Un esempio per tutti è dato dall'art. 5 della Costituzione cinese, recentemente modificato che, tra l'altro, così dispone: “... *La Repubblica Popolare Cinese (RPC) attua il Governo dello Stato mediante la legge per costituire uno Stato socialista di diritto ...*”; sancendo definitivamente, almeno nelle intenzioni, la fine dell'era della supremazia della politica sulla legge.

## INTRODUZIONE: l'evoluzione del sistema socio economico (segue)

---

Con l'ingresso nel WTO (*World Trade Organization*) la Cina ha introdotto alcune novità legislative relative agli investimenti diretti esteri.

La novità più rilevante riguarda l'apertura agli investimenti esteri nel settore dei servizi e, in particolare, nel settore della distribuzione, sia all'ingrosso che al dettaglio.


Con il protocollo d'accesso al WTO e in particolare con gli accordi GATS (*General Agreement on Trade in Services*) è ora consentito a soggetti stranieri di svolgere attività non – produttive senza dover necessariamente operare per mezzo di *partnership* con soggetti cinesi.

# INTRODUZIONE: brevi cenni sul diritto cinese

---

Il diritto cinese appartiene alla famiglia dei sistemi giuridici di tradizione romano – germanica, seppur con influenze della tradizione del modello sovietico e, quindi, le principali fonti di produzione del diritto cinese sono le leggi e gli atti normativi secondari. Il precedente giudiziario non crea regole giuridiche.

Il modello di Stato è quello leninista che continua a fondarsi sull'unità dei poteri dello Stato: non vi è un controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi; il parlamento cinese non è eletto direttamente dal popolo; i giudici sono subordinati all'autorità politica.



Al vertice della piramide normativa vi è la Costituzione (emanata nel 1982, ma poi modificata in quattro occasioni).

Al di sotto della Costituzione, quale fonte primaria, vi è la legge ordinaria che può essere prodotta dal Parlamento in sessione plenaria (Assemblea Nazionale del Popolo che si occupa delle leggi più importanti e generali), oppure dal suo Comitato Permanente (si occupa delle leggi più tecniche e specifiche).

Al livello inferiore vi sono i decreti del governo (Consiglio di Stato) e quelli dei singoli Ministeri e di numerosi enti e Commissioni di rango ministeriale

## INTRODUZIONE: brevi cenni sul diritto cinese - la normativa sul commercio estero

---

Dal 1° luglio 2004 è entrata in vigore in Cina la nuova normativa sul commercio estero che ha abolito le misure di discriminazione rispetto al commercio internazionale.

L'innovazione di maggior respiro è quella relativa all'abolizione del sistema delle licenze obbligatorie per l'import/export (*Foreign Trade License*) che garantisce così a tutti gli operatori commerciali il diritto ad importare ed esportare merci, tecnologia e servizi.

# INTRODUZIONE: brevi cenni sul diritto cinese *(segue)*

---

Alcune delle leggi di maggior interesse:

- ❑ General Principles of Civil Law del 12/04/1986;
- ❑ Contract Law del 15/03/1999;
- ❑ Foreign Trade Law del 1/06/2004;
- ❑ Company Law del 29/12/1993 – mod. nel 1999;
- ❑ Partnership Enterprises Law del 23/02/1997;
- ❑ Individual Enterprises Law del 30/08/1999;
- ❑ Wholly – owned Foreign Enterprises Law del 12/04/1986 mod. nel 2000;
- ❑ Equity Joint Venture Law del 1/07/1979 mod. nel 2001;
- ❑ Co – operative Joint Venture Law del 13/04/1988 modificata nel 2000;
- ❑ Regulations on the Establishment of Foreign Invested Holding Companies del 10/06/2003;
- ❑ Provisional Regulations on the Establishment of Foreign Invested Companies Limited by Shares del 10 gennaio 1995;
- ❑ Detailed Rules Governing the Examination, Approval and Administration of Resident Representative Offices of Foreign Enterprises del 13/02/1995;
- ❑ Individual Income Tax Law del 10 /09/1980, mod. nel 1999;
- ❑ Detailed Rules for The Implementation of The Individual Tax Law del 28/01/1994;
- ❑ Foreign Investment Enterprises and Foreign enterprises Income Tax law del 9/04/1991;
- ❑ Foreign Investment Enterprises and Foreign enterprises Income Tax Law Implementing Regulations del 30/06/1991;
- ❑ Custom Law del 22/01/1987 mod. nel 2000;
- ❑ Vat Tentative Regulations del 13/12/1993;
- ❑ Vat Tentative Regulations Implementing Regulation del 25/12/1993;
- ❑ Business Tax; Consumption Tax; Land and Value Added Tax; Deed Tax; Stamp Tax;
- ❑ Foreign Investment Enterprise and Foreign Enterprise Income Tax law del 9/04/1991 e relativo regolamento;
- ❑ Labour Law del 5/07/1994;
- ❑ Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Cina del 20/05/1991;
- ❑ Arbitration Rules – CIETAC del 11/01/2005.

## INTRODUZIONE: brevi cenni sulla normativa societaria

---

Le principali tipologie di società cinesi sono le seguenti:

- ❑ Limited Liability Company;
- ❑ Company Limited by Shares;
- ❑ Partnership Enterprise;
- ❑ Individual Enterprise.

Tali tipi di società sono regolate dalle seguenti leggi:

- ❑ Company Law (23/12/1993, mod. nel 1999);
- ❑ Partnership Enterprises Law (23/02/1997);
- ❑ Individual Enterprises Law (30/08/1999).

## INTRODUZIONE: brevi cenni sulla normativa societaria - Limited Liability Company

---

La *Limited Liability Company* è una società a responsabilità limitata che può avere da un minimo di 2 soci ad un massimo di 50 soci. Nel caso di socio pubblico la Limited Liability Company può avere anche un unico socio.

Il capitale sociale varia a seconda dell'attività esercitata. Saranno necessari minimo:

- Rmb 100.000 per attività di sviluppo tecnologico e scientifico, attività consulenziali ed attività nel settore dei servizi;
- Rmb 300.000 per attività di vendita al dettaglio;
- Rmb 500.000 per attività produttive e di vendita all'ingrosso.

Le contribuzioni al capitale da parte dei soci possono essere sia in denaro che in natura, ma in quest'ultimo caso l'apporto in natura non può superare il 20% del capitale della società.

Al fine di costituire la società è prevista una procedura burocratica che sebbene sulla carta preveda tempi lunghi quasi sei mesi, in pratica si può ridurre a 2 mesi. Al termine di detta procedura si ottiene la *Business Licence* che certifica la costituzione delle società e che serve a registrarla presso le altre autorità come, ad esempio, la dogana, il fisco ecc.

## INTRODUZIONE: brevi cenni sulla normativa societaria - Limited Liability Company (segue)

---

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio d'amministrazione (o amministratore unico);
- il comitato di controllo;
- il direttore generale.

L'assemblea dei soci è l'organo supremo e decide su tutte le questioni di particolare rilevanza per la società.

Il **consiglio d'amministrazione**, nominato dall'assemblea, può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 amministratori. All'interno del consiglio è prevista la carica di presidente e di vice – presidente.

Il **comitato di controllo** non è un organo necessario, ma se presente deve essere composto da almeno 3 membri. La sua funzione è quella di supervisionare l'operato del consiglio d'amministrazione e del direttore generale.

I poteri del **direttore generale**, nominato dal consiglio d'amministrazione, devono essere previsti nello statuto della società.

**N.B.** Nel caso di Limited Liability Company con unico socio pubblico, la società non è dotata dell'assemblea dei soci, il cui ruolo viene svolto dal socio unico, e del comitato di controllo.

## INTRODUZIONE: brevi cenni sulla normativa societaria - Limited Liability Company (*fine*)

---

I principi contabili cinesi nel corso degli anni, a partire dalla metà degli anni '90, si sono quasi adeguati agli standard internazionali. Occorre però ricordare alcune piccole differenze e particolarità:

- ❑ i libri contabili vanno tenuti in lingua cinese;
- ❑ la valuta utilizzata nelle dichiarazioni deve essere il RMB;
- ❑ i software da utilizzare per la tenuta della contabilità devono essere debitamente autorizzati dalle autorità competenti;
- ❑ i bilanci devono essere sottoposti alla revisione da parte di una società a ciò autorizzata (c.d. Certified Public Accountant o CPA).

## INTRODUZIONE: brevi cenni sulla normativa societaria - *Company Limited by Shares*

---

La *Company Limited by Shares* è una società a responsabilità limitata che può essere costituita con il sistema c.d. “dei promotori” e con il sistema c.d. “dell’offerta di azioni”.

Il sistema dei promotori prevede che un certo numero di soggetti (i promotori) sottoscrivano tutte le azioni emesse dalla società.

Il sistema dell’offerta di azioni prevede che i promotori sottoscrivano solo una parte delle azioni emesse dalla società, pari ad almeno il 35%, mentre il resto va offerto al pubblico.

I promotori devono essere comunque più di 5 e più della metà deve essere residente in Cina.

Il capitale sociale minimo è di Rmb 10.000.000.

Le contribuzioni al capitale da parte dei promotori possono essere in denaro o in natura. Il valore degli apporti in natura non può superare il 20% del capitale.

# INTRODUZIONE: brevi cenni sulla normativa societaria - Company Limited by Shares (*fine*)

---

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio d'amministrazione (o amministratore unico);
- il comitato di controllo;
- il direttore generale.

L'**assemblea dei soci** è l'organo supremo e decide su tutte le questioni di particolare rilevanza per la società.

Il **consiglio d'amministrazione**, nominato dall'assemblea, può essere composto da un minimo di 5 ad un massimo di 19 amministratori. All'interno del consiglio è prevista la carica di presidente e di vice – presidente.

Il **comitato di controllo** è un organo necessario e deve essere composto da almeno 3 membri. La sua funzione è quella di supervisionare l'operato del consiglio d'amministrazione e del direttore generale.

I poteri del **direttore generale**, nominato dal consiglio d'amministrazione, devono essere previsti nello statuto della società.

Al fine di costituire la società è prevista una procedura burocratica che sebbene sulla carta preveda tempi lunghi quasi sei mesi, in pratica si può ridurre a 2 mesi. Al termine di detta procedura si ottiene la *Business Licence* che certifica la costituzione delle società e che serve a registrarla presso le altre autorità come, ad esempio, la dogana, il fisco ecc. (per gli adempimenti contabili vedi *slides Limited Liability Company*).

# INTRODUZIONE: brevi cenni sulla normativa societaria - Partnership Enterprise

---

La Partnership Enterprise è una società costituita da due o più soci i quali rispondano solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio alle obbligazioni della società.

La legge non fissa un capitale sociale minimo. Le contribuzioni al capitale possono essere in denaro o in natura, e se vi è il consenso di tutti i soci è possibile contribuire con prestazioni d'opera.

In merito agli organi sociali la legge non prevede alcun organo specifico, stabilendo che le decisioni di maggior rilevanza vengono prese direttamente da tutti i soci, anche se non riuniti formalmente in uno specifico organo amministrativo. Se lo statuto non prevede alcunchè ogni socio ha diritto ad un voto. Alcune decisioni, come quelle relative agli atti di disposizione di beni immobili o la modifica del nome, devono comunque essere prese all'unanimità. La gestione può essere effettuata da tutti i soci o solo da alcuni, su precisa delega degli altri che poi hanno diritto al rendiconto.

Al fine di costituire la società è prevista una procedura burocratica che sebbene sulla carta preveda tempi lunghi quasi sei mesi, in pratica si può ridurre a 2 mesi. Al termine di detta procedura si ottiene la Business Licence che certifica la costituzione delle società e che serve a registrarla presso le altre autorità come, ad esempio, la dogana, il fisco ecc. (per gli adempimenti contabili vedi slides Limited Liability Company).

## INTRODUZIONE: brevi cenni sulla normativa societaria - Individual Enterprise

---

La Individual Enterprise è una società costituita da un unico socio, il quale risponde illimitatamente con il proprio patrimonio alle obbligazioni della società.

La legge non fissa un capitale sociale minimo.

La legge non prevede alcun organo sociale.

Al fine di costituire la società è prevista una procedura burocratica che sebbene sulla carta preveda tempi lunghi quasi sei mesi, in pratica si può ridurre a 2 mesi. Al termine di detta procedura si ottiene la Business Licence che certifica la costituzione delle società e che serve a registrarla presso le altre autorità come, ad esempio, la dogana, il fisco ecc. (per gli adempimenti contabili vedi slides Limited Liability Company).

## INTRODUZIONE: brevi cenni sulla normativa societaria - La riforma del 2006

---

Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore una nuova riforma societaria atta ad agevolare ancora gli investimenti in Cina.

Con questa riforma, in particolare, viene ridotto il capitale minimo delle società a responsabilità limitata a soli 30.000 Rmb, mentre quello delle società per azioni scende a 5.000.000 di Rmb.

Il capitale sociale che può essere sottoscritto attraverso conferimenti in natura è stato elevato al 70%.

Infine è possibile anche per investitori cinesi costituire società con socio unico.

N.B.: Le autorità amministrative, facendo riferimento all'oggetto sociale della costituenda società, potrebbero chiedere che il capitale sociale minimo sia maggiore rispetto a quello previsto per legge e si potrebbero rifare ai vecchi limiti di cui occorre tener conto nella pratica.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - premessa

---

A seguito degli impegni sottoscritti con l'ingresso nel WTO e in sede GATS la Cina ha avviato un processo di liberalizzazione graduale che per il momento prevede l'apertura degli investimenti esteri nel settore dei servizi e della distribuzione. Al fine di rendere meno incerto questo cammino e chiarire quali sono le attività aperte agli investitori esteri il legislatore cinese nel 2002 ha emanato una legge apposita, ossia la *Regulations on Guiding the Direction of Foreign Investment* con tanto di regolamento attuativo la cui ultima versione risale al novembre 2004 entrata in vigore nel 2005.

Con dette “*Regulations*” sono state previste 4 categorie di investimenti:

### 1) Incoraggiati:

- investimenti in *hi - tech*;
- investimenti in tecnologie che determinano un risparmio energetico;
- investimenti nelle regioni interne centrali e nell'ovest;
- investimenti che prestano attenzione all'impatto ambientale;
- le società che esportano il 100% della produzione.

### 2) Permessi:

- sono considerati permessi tutti i settori non rientranti nelle altre categorie.

### 3) Ristretti:

- vi è un lungo elenco, ma se esportano almeno il 70% della loro produzione possono rientrare nella categoria “ permessi”.

### 4) Vietati:

- Trattasi di pochi settori ritenuti strategici o socialmente sensibili come il gioco d'azzardo e gli armamenti.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - la disciplina delle società straniere

---

La normativa interna cinese prevede alcune forme di società a capitale totalmente o parzialmente straniero.

Trattasi di:

- ❑ Equity Joint Venture (Ejv);
- ❑ Co – operative Joint Venture (Cjv);
- ❑ Wholly – owned Foreign Enterprise (Wfoe);
- ❑ Foreign Invest Holding Company (Fihc);
- ❑ Foreign Invested Company Limited by Shares (Ficsl);
- ❑ Branches di società straniere;
- ❑ Uffici di rappresentanza di società straniere.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - gli adempimenti amministrativi

---

La costituzione di società a capitale straniero in Cina è soggetta ad una procedura di approvazione/registrazione che vede coinvolte molte autorità e si sviluppa sostanzialmente in tre fasi:

### 1) FASE DI APPROVAZIONE.

Una serie di documenti tra cui lo studio di fattibilità e lo statuto va presentata al competente ufficio del Ministero del Commercio per ricevere la relativa approvazione. In caso di esito positivo si ottiene il “Certificato di Approvazione”.

### 2) FASE DI REGISTRAZIONE DELLA SOCIETA’.

Ottenuto il Certificato di Approvazione è necessario presentare una serie di documenti al competente ufficio dello *State Administration for Industry and Commerce*. In caso di esito positivo si ottiene la cd. *Business Licence* che certifica la nascita della società.

### 3) FASE DELLA REGISTRAZIONE POST – BUSINESS LICENCE.

Con la *Business Licence* la società è legalmente esistente, ma non è operativa. Per renderla operativa vanno fatte una serie di registrazioni presso le autorità fiscali, doganali, del lavoro ecc.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - le Equity Joint Ventures (Ejv)

---

Le Ejv sono i primi strumenti di investimento estero contemplati dall'ordinamento cinese, infatti la loro disciplina risale al 1979, poi modificata nel 2001.

La Ejv è una società a capitale misto, costituita da almeno un soggetto straniero (individuo o persona giuridica) e da una persona giuridica cinese.

La Ejv comporta la costituzione di un soggetto terzo che si pone come autonomo centro di imputazione di diritti e di obblighi, facendo sorgere così una società di diritto cinese a responsabilità limitata (art. 4 della legge sulle Ejv).

Il partner straniero deve detenere una quota non inferiore al 25% del capitale sociale con un limite massimo del 99% (salvi alcuni settori speciali dove il limite è del 50%).

Le autorità competenti a valutare e validare la costituzione di una Ejv sono il MOFCOM (Ministero del commercio); lo State Development and Reform Commission e i dipartimenti locali del MOFCOM.



## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - le Equity Joint Ventures (Ejv) - (segue)

---

Elemento fondamentale della Ejv è il contratto su cui si fonda la *Joint Venture* e regola i diritti e gli obblighi dei *partners*, sia fra di loro che nei confronti della società che si viene a costituire.

Nel contratto viene stabilito anche l'oggetto sociale che deve essere ben delimitato e chiaro.

Con lo statuto, invece, i *partners* stabiliscono la struttura interna della società, precisando in particolare gli aspetti inerenti la composizione e i poteri del consiglio di amministrazione, l'organizzazione gestionale della JV ecc.

Contratto e statuto sono inderogabilmente soggetti al diritto cinese e concorrono a governare la vita della società. Tranne la domanda di iscrizione che deve essere redatta obbligatoriamente in cinese gli altri documenti possono essere presentati in lingua straniera ma accompagnati da debita traduzione.

Una volta pronti detti documenti la domanda va presentata al MOFCOM o ai suoi dipartimenti locali che nel termine massimo di 3 mesi dovranno decidere se accettarla o meno. Se accettata viene rilasciata la Business Licence che consente di ottenere le altre registrazioni presso le autorità fiscali, doganali ecc.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - le Equity Joint Ventures (Ejv) - (segue)

---

La legge non prevede dei limiti minimi di capitale sociale, ma ritiene applicabile la normativa relativa alle *LLC*.

Il rapporto tra capitale sociale registrato ed investimento complessivo (debt / equity ratio), però, è fissato per legge in misura inversamente proporzionale alle dimensioni del progetto così come di seguito indicato:

<b>Investimento totale</b>	<b>Capitale registrato (% minima sull' investimento totale)</b>
< 3 milioni Usd	> 0 = 70%
da 3 a 10 milioni di Usd	> 0 = 50%
da 10 a 30 milioni di Usd	> 0 = 40%
> di 30 milioni di Usd	> 0 = 33,3%

E' prevista la possibilità di effettuare apporti non monetari che però non possono costituire più del 20% del capitale registrato.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - le Equity Joint Ventures (Ejv) - (fine)

---

La struttura amministrativa della Ejv seppur disciplinata all'interno del contratto e dello statuto incontra dei limiti a causa delle norme imperative di legge stabilite per le società in genere.

La società, quindi, dovrà dotarsi di un CDA o *Board of Directors* che sarà l'organo deputato a discutere e decidere su tutte le questioni più importanti (art. 6 legge Ejv), ed il cui presidente potrà essere anche un soggetto straniero.

Per una valida costituzione del CDA è necessario il quorum dei 2/3 degli amministratori. Il CDA deve costituirsi almeno una volta l'anno.

La gestione ordinaria della società è affidata ad un direttore generale nominato dal CDA. Detto direttore può essere affiancato da uno o più dirigenti, sia cinesi che stranieri, ossia i *Deputy General Managers* che è tenuto a consultare sulle materie di maggior rilevanza.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - le Cooperative Joint Ventures (Cjv)

---

Sono previste due forme di Cjv.

La prima, cd. societaria, è una società a responsabilità limitata molto simile alla Ejv. Si differenzia da quest'ultima soprattutto per il fatto che nella Cjv societaria le parti sono più libere di decidere i meccanismi per la ripartizione degli utili ed il sistema di gestione della società medesima. Inoltre, sono previste alcune forme di recupero accelerato dell'investimento estero e si ammette la possibilità di una responsabilità dei venturers che vada oltre il limite del proprio conferimento.

Per il resto sono simili sia l'iter costitutivo che i criteri di approvazione e individuazione delle autorità competenti per l'autorizzazione e la registrazione della società.

L'unica ipotesi in cui la disciplina delle Cjv appare più rigida rispetto a quella delle Ejv attiene all'iscrizione di ipoteche sui beni della società che richiede l'approvazione del CDA all'unanimità.




## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - le Cooperative Joint Ventures (Cjv) - *(fine)*

---

La seconda forma di Cjv è quella priva di personalità giuridica nella quale non viene ad esistenza una nuova entità; le parti, quindi, mantengono la loro soggettività realizzando solo un vincolo contrattuale paragonabile ad un'associazione temporanea d'impresе.

Non essendoci un' autonomia patrimoniale le parti risponderanno personalmente con i loro patrimoni di tutte le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività economica comune.

Le Cjv non possono usufruire di agevolazioni.



## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - le Wholly Foreign Owned Enterprises

---

Le *Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE)*, ossia le imprese a capitale e gestione esclusivamente straniera, sono società dotate della veste giuridica di società a responsabilità limitata e costituiscono uno strumento di investimento diretto estero alternativo alle *Joint ventures*.

Questo tipo di società, però, nella prima fase di attuazione che va dal 1986 al 2000 erano confinate entro un ambito ristretto di operatività, con una serie di limiti e vincoli che ne hanno rallentato la diffusione.

Con la riforma del 31 ottobre 2000 le WFOE sono state praticamente liberalizzate e a partire dal 1° gennaio 2005 è possibile praticamente aprire una società a capitale interamente estero, anche con socio unico, che operi in quasi tutti i settori industriali e del terziario. Con la riforma è permesso anche ai cittadini cinesi residenti all'estero, come ad esempio ad Hong Kong, Macao o Taiwan, costituire una WFOE.



## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - le Wholly Foreign Owned Enterprises *(fine)*

---

L'iter costitutivo delle WFOE è praticamente identico a quello previsto per la costituzione di una EJV ed i tempi per avere le autorizzazioni sono sostanzialmente identici.

Se l'investitore è un socio unico basterà lo statuto non occorrendo il contratto d'investimento tra soci.

Anche la normativa delle WFOE ricalca quella delle EJV ma non sono previste le norme imperative restrittive in materia di gestione societaria, come ad esempio quorum deliberativi, distribuzione di cariche sociali ecc.. A differenza delle EJV, infatti, non vi è l'obbligo di adottare le decisioni più importanti all'unanimità.

E' poi normale regolare i rapporti tra i soci ricorrendo ad un contratto d'investimento regolato da un diritto applicabile non cinese, come ad esempio il diritto italiano, ma molto spesso quello inglese o di Hong Kong, anche se ai sensi della legge commerciale, l'unico diritto riconosciuto dalle autorità cinesi è quello interno.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - la Foreign Invested Holding Company

---

Una *Foreign Invested Holding Company (Fihc)* di diritto cinese è sostanzialmente una società a responsabilità limitata che può essere costituita tanto nella forma della EJV societaria che della WFOE. Le procedure di registrazione e approvazione della Holding sono le stesse delle EJV e/o delle WFOE.

Le attività che la legge consente di svolgere alle Holding sono:

- ▣ il finanziamento di investimenti in Cina nei settori industriali;
- ▣ la fornitura di servizi di consulenza e di agenzia commerciale a favore di società partecipate;
- ▣ la fornitura a società partecipate di servizi quali, finanziamenti, garanzie, assistenza post - vendita, ricerca e formazione risorse umane, ricerche di mercato ecc.

Dal 2001 la Holding può anche agire quale distributore sul mercato interno o esterno.

I requisiti di capitale sociale minimo di 30 milioni di USD e la solidità finanziaria richiesti, però, sono molto elevati riducendo la portata di questo strumento a poche multinazionali.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - le filiali (*branches*)

---

La legge cinese consente alle società straniere di costituire proprie filiali (*branches*) nel territorio della RPC.

Trattasi, quindi, di dirette emanazioni della società straniera sul territorio cinese con la conseguenza che dette filiali sono sprovviste di personalità giuridica e, quindi, la responsabilità derivante dal loro operato cade sulla casa madre.

In linea teorica dette filiali possono svolgere attività sia produttive che commerciali, ma ad oggi i regolamenti attuativi sono stati emanati solo per alcune tipologie di attività come banche ed assicurazioni.

Invece è possibile per delle società di diritto cinese con capitale straniero come ad es. le WFOE aprire filiali in Cina.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento diretto estero - gli uffici di rappresentanza

---

L'apertura di un ufficio di rappresentanza (*Representative Office* – RO) in una nuova nazione come la Cina seppur non rappresenti una forma di reale investimento diretto è comunque uno strumento flessibile ed utile nella prima fase di insediamento.

La procedura per la costituzione è molto veloce e semplice, tranne che per alcuni settori sensibili come ad es. RO di banche, assicurazioni, uffici legali e media, e consiste in una domanda da presentare al locale ufficio della SAIC.

L'ufficio di rappresentanza, però, per assumere dipendenti locali deve necessariamente richiedere l'intervento di una società cinese di servizi di intermediazione professionale autorizzata.

Gli Uffici di rappresentanza per essere considerati tali devono limitarsi ad essere un centro di costi non potendo svolgere in alcun modo attività commerciali dirette.

## PRIMA PARTE: i veicoli di investimento indiretto estero - i contratti di *processing trade*

---

Gli accordi di lavorazione e assemblaggio ossia di *processing trade* o L/a rappresentano una soluzione di natura contrattuale molto flessibile ed utile per delocalizzare la propria produzione.

Trattandosi solo di un contratto non viene a costituirsi un ente distinto rispetto alle parti contraenti che sono, da un lato, il soggetto straniero (*business enterprise*) che di solito fornisce macchinari, materiali e componenti per la fabbricazione e l' imballaggio, dall' altro, il soggetto cinese (*processing enterprise*) che provvede alla lavorazione/assemblaggio della merce che dovrà essere interamente esportata.

L' accordo, di solito, si basa su un meccanismo di compensazione in base al quale la parte cinese non versa un corrispettivo per il materiale ricevuto, ma offre come controprestazione i prodotti finiti ed esportati in favore della parte straniera, entro un determinato periodo dal momento in cui i componenti sono entrati in Cina.

Gli accordi possono essere di tipo puro o ibrido. Avremo il primo tipo quando la società straniera rimane proprietaria dei beni e dopo la consegna dei prodotti finiti paga un corrispettivo al soggetto cinese. Il secondo tipo invece si avrà quando vi è un doppio passaggio di detti beni.

# PRIMA PARTE: i veicoli di investimento indiretto estero - tabella riassuntiva

	<b>Normale attività commerciale di una WFOE che esporta il 100% della produzione</b>	<i>Processing trade</i> ibrido	<i>Processing trade</i> puro
<b>Diritti doganali + IVA sui materiali importati per la lavorazione</b>	da corrispondere	esenzione	esenzione
<b>Obbligo di pagare i componenti importati da parte della società cinese</b>	sì	possibilità di compensare con i prodotti finiti	nessun pagamento dei materiali; solo fatturazione del costo della lavorazione
<b>Controllo doganale sull'attività di lavorazione</b>	no	sì	sì
<b>Obbligo di approvazione del contratto di L/a tra soggetto straniero e cinese</b>	no	sì	sì
<b>Importazione macchinari in comodato d'uso</b>	no	sì	sì
<b>Possibilità di acquisto sul mercato interno</b>	sì	sì, con possibilità di rimborso IVA	sì, senza rimborso IVA
<b>Detrazioni fiscali all'esportazione</b>	rimborso della sola IVA	rimborso Iva per acquisti sul mercato interno	acquisti sul mercato possibili, ma senza detrazioni
<b>Vendita sul mercato interno</b>	Sì, ma si perdono i benefici delle società Export	no	no
<b>Macchinari a titolo di conferimento del capitale della WFOE</b>	sì	sì	sì
<b>Esenzione dei dazi di import per macchinari in conto capitale</b>	i dazi vengono anticipati e poi restituiti al 100% in 5 anni	i dazi vengono anticipati e poi restituiti al 100% in 5 anni	i dazi vengono anticipati e poi restituiti al 100% in 5 anni
<b>Irpeg</b>	33%. Agevolazione 2+3 ed altre per Zone Franche ecc.	33%. Agevolazione 2+3 ed altre per Zone Franche ecc.	33%. Agevolazione 2+3 ed altre per Zone Franche ecc.
<b>Diritti di import export</b>	sì	sì	sì

## SECONDA PARTE: LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER MEZZO DELL' ARBITRATO

---

La legge sui contratti internazionali di tipo commerciale (quali ad es. compravendita, distribuzione, agenzia, fornitura ecc.) ha disposto che detti contratti possono prevedere un foro competente diverso da quello cinese. Fanno eccezione i contratti di EJV e CJV nonché quelli relativi agli accordi di coproduzione nello sfruttamento di risorse energetiche, per i quali è prevista la competenza dei tribunali cinesi. E' tuttavia possibile secondo quanto previsto dall' art. 128 della legge sui contratti sottrarre la competenza esclusiva dei tribunali cinesi attraverso una clausola compromissoria che potrà prevedere anche la sottomissione della disputa ad un' istituzione arbitrale straniera.

In Cina l' arbitrato è disciplinato da una legge del 1996 che ha praticamente ricalcato il Modello UNCITRAL delle Nazioni Unite. Le istituzioni arbitrali di maggior rilievo sono la CIETAC (*China International Economic and Trade Arbitration Commission*) e la CMAC (*China Maritime Arbitration Commission*). Tranne che per i casi innanzi menzionati, la sede dell' arbitrato può essere scelta anche al di fuori della Cina come ad esempio Hong Kong, Stoccolma, Parigi ecc..

La Cina, inoltre, aderendo alla Convenzione di New York sul riconoscimento e l' esecuzione dei lodi arbitrali del 1958 permette l' esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati da arbitrati amministrati.

# TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE

## - Introduzione

---

L'ordinamento fiscale cinese si fonda principalmente su 3 livelli di imposizione: un primo livello statale, un secondo livello locale ed un terzo doganale.

### LIVELLO STATALE

A questo livello sono riscosse le imposte sui redditi delle società, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui consumi.

### LIVELLO LOCALE

A questo livello sono prelevate le imposte sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sugli affari, l'imposta sulla rivalutazione dei terreni, l'imposta sulla proprietà immobiliare, l'imposta sul possesso dei veicoli e delle imbarcazioni, l'imposta sul mantenimento urbano ed altre imposte minori.

### LIVELLO DOGANALE

A questo livello sono prelevati i dazi, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui consumi.

## TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE - Le imposte indirette

---

Le imposte indirette più importanti presenti nel sistema fiscale cinese sono:

- ❑ l' imposta sul valore aggiunto (VAT);
- ❑ l' imposta sui consumi (*consumption tax*);
- ❑ l' imposta sugli affari (*business tax*);
- ❑ i dazi doganali;
- ❑ l' imposta sulla rivalutazione dei terreni (*land appreciation tax*);
- ❑ l' imposta sulla proprietà immobiliare urbana (*urban real estate tax*);
- ❑ l' imposta di bollo (*stamp duty*).

## TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE - L' imposta sul valore aggiunto

---

L' imposta sul valore aggiunto ha per oggetto l' incremento di valore apportato ai beni nei differenti stadi di produzione e/o trasferimento.

Sono soggetti all' imposta:

- le cessioni di beni;
- le prestazioni di servizi;
- le importazioni di beni.

L' aliquota ordinaria è del 17%, vi sono poi aliquote ridotte del 13% per alcuni beni quali ad es. grano, oli commestibili, libri ecc. Alcuni altri beni sono esenti da IVA come ad es. medicinali, macchinari importati per la ricerca scientifica ecc.

Soggetti passivi sono le persone fisiche e le società, questi poi si dividono in soggetti minimi e ordinari.

I soggetti minimi sono quelli che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per un fatturato annuo inferiore a 1 milione di Rmb. Per questi soggetti che non sono tenuti ad avere un impianto contabile l' aliquota è pari al 6% o al 4% a seconda dell' attività svolta.

## TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE - L' imposta sui consumi e quella sugli affari

---

L' imposta sui consumi (*consumption tax*) viene essenzialmente applicata con riferimento ad alcune categorie di beni considerati “di lusso” (come ad es. sigarette, cosmetici, gioielli, motociclette, pneumatici ecc.) e viene pagata dai produttori e dagli importatori di tali beni. Le aliquote sono comprese tra il 3% ed il 50%. Detta imposta però non viene applicata nel caso di esportazione di detti beni.

L' imposta sugli affari (*business tax*) si applica sull' ammontare complessivo dei ricavi delle società e degli imprenditori individuali che prestano servizi quali ad es. trasporti, telecomunicazioni, costruzioni, finanza, assicurazioni, trasferimento di beni immateriali e beni immobili.

L' aliquota va dal 3% al 20% dell' ammontare dei ricavi.

## TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE - I dazi doganali e le imposte sulla rivalutazione dei terreni

---

I dazi doganali vengono applicati sui beni importati in Cina e in alcune limitate categorie sui beni esportati. Per i beni importati i dazi vengono calcolati sul valore Cif (*Cost insurance free*) mentre per quelli esportati sul valore Fob (*Free on board*). Vi sono casi in cui i beni importati sono esenti dai dazi, come le importazioni temporanee ed i campioni).

L'imposta sulla rivalutazione dei terreni (*Land appreciation tax*) è una imposta avente ad oggetto le plusvalenze derivanti dal trasferimento di diritti d'uso di terreni, edifici ed altre costruzioni esistenti sul terreno. La differenza rilevante ai fini dell'imposta è quella data dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed i costi fiscalmente deducibili, come i costi di acquisto, le imposte, i costi di sviluppo ecc. Le aliquote sono comprese tra il 30% ed il 60% e sono progressive. Sono soggetti passivi le società e le persone fisiche.

## TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE - L'imposta sulla proprietà immobiliare urbana e l'imposta di bollo

---

L'imposta sulla proprietà immobiliare urbana (*Urban real estate tax*) è una imposta sul possesso di beni immobili.

Soggetti passivi sono sia le società residenti in Cina con capitale parzialmente o totalmente straniero che le società Cinesi al 100%.

L'imposta è del tipo annuale e l'aliquota è pari all'1,2% del valore originario dell'immobile dopo aver dedotto un ammontare tra il 10% ed il 30% di detto valore, ovvero al 12% del canone di locazione.

L'imposta di bollo (*stamp duty*) si applica ad alcuni documenti aventi valore legale in Cina, quali ad esempio i contratti di acquisto e vendita, di assemblaggio, di costruzione, di deposito, di leasing, di licenza d'uso, di finanziamento, di trasporto ecc.

L'aliquota dell'imposta è compresa tra lo 0,003% e lo 0,01%.

# TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE - Le imposte dirette - La tassazione delle persone fisiche - Cenni

---

Ai fini dell' applicazione dell' imposta sul reddito delle persone fisiche assumono rilievo fondamentale i concetti di domicilio e residenza.

Per “individui domiciliati in Cina” si intende individui che in ragione del proprio indirizzo permanente di residenza, per interessi familiari od economici, abitualmente risiedono in Cina.

Sono “residenti” coloro che non hanno il domicilio in Cina, ma sono effettivamente presenti sul territorio cinese per un certo periodo di tempo (per i paesi con cui la Cina ha concluso dei trattati contro le doppie imposizioni si tratta di 183 giorni per gli altri 90).

Coloro che hanno il domicilio in Cina, quindi, pagano le imposte su tutti i loro redditi ovunque prodotti (*world wide taxation principle*) mentre le persone fisiche residenti pagano le imposte solo sui redditi prodotti in Cina.

Le aliquote della *Individual Income Tax (IIT)* vanno da un minimo del 5% ad un massimo del 45%.

## TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE -

### L' imposta sul reddito delle persone giuridiche - Introduzione

---

L' amministrazione fiscale cinese ha al vertice il Ministero delle finanze (MOF) e la *State Administration of Taxation* (S.A.T.), che elabora le direttive destinate a tutti gli uffici locali delle imposte.

L' imposizione ordinaria sul reddito delle persone giuridiche (*enterprise income taxation*) è del 33%, di cui il 3% è trattenuto dagli enti locali.

Le perdite registrate in un determinato anno possono essere portate in deduzione per un periodo massimo di 5 anni.

I periodi di ammortamento dei beni vanno da 20 anni per i beni immobili, ai 10 anni per i mezzi di trasporto e i macchinari di produzione ai 5 anni per le apparecchiature elettroniche.

La Cina, però, ha introdotto una politica differenziale di tassazione per gli investitori esteri che prevede interessanti agevolazioni.

## TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE - L'imposta sul reddito delle persone giuridiche - Il trattamento degli investitori esteri

---

I redditi delle società straniere tassabili in Cina sono:

- quelli legati ad un ufficio di rappresentanza;
- quelli derivanti da attività svolte da una stabile organizzazione;
- quelli derivanti da una società a capitale straniero ma costituita in Cina;
- quelli derivanti da una società straniera operante in Cina;
- gli interessi e le *royalties*.

# TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE -

## L' imposta sul reddito delle persone giuridiche - Il trattamento degli investitori esteri (segue)

---

### L' UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Circa il trattamento fiscale da applicare ad un ufficio di rappresentanza la circolare 17 maggio 2004 del S.A.T. ha subordinato il regime di totale esenzione fiscale al fatto che l' attività commerciale sia posta in essere direttamente dalla casa madre straniera la quale, pertanto, deve assumersi il rischio imprenditoriale. L' ufficio in pratica deve essere un mero centro di costi e non deve fungere da agente fittizio della casa madre. Nel caso in cui non si verificano questi presupposti la tassazione viene operata con uno dei seguenti tre sistemi alternativi:

- 1) **Metodo del reddito effettivo** (*Actual Income*). L' ufficio è tassato sulla base del reddito effettivo; questo sistema si applica agli uffici di rappresentanza che prestano direttamente servizi legali, contabili, di auditing, a quelli che erogano servizi per conto della casa madre, alle banche ed alle assicurazioni.
- 2) **Grossing up of expenditures**. Con questo metodo viene tassato un reddito presunto calcolato sulla base dei costi sostenuti dall' ufficio. Mediamente il carico impositivo è di circa il 12% dei costi. Questo metodo si applica agli uffici di rappresentanza di società di trading, società che erogano servizi nel settore turistico, società di trasporto.
- 3) **Profit basis**. Detta modalità si applica a tutti gli uffici di rappresentanza che non rientrino nelle altre ipotesi. Anche in questo caso viene tassato un reddito presunto, che ad es. nell' area di Pechino è pari al 3% sul valore dei contratti.

**N.B.** Per ciascuna delle tre ipotesi il carico impositivo sarà pari al 33% per l' imposta sul reddito oltre al 5% sui ricavi quale imposta sugli affari.

## TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE -

### L' imposta sul reddito delle persone giuridiche - Il trattamento degli investitori esteri (segue)

---

#### La stabile organizzazione.

In Cina la stabile organizzazione di società straniere che svolge direttamente attività commerciale è tassata secondo le regole ordinarie delle società cinesi partecipate da stranieri.

A tal proposito l' art. 7 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Cina, parlando degli utili chiarisce che:

*“1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.*

*2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.*

*3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.”*

## TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE -

### L'imposta sul reddito delle persone giuridiche - Il trattamento degli investitori esteri (segue)

---

#### Le società straniere operanti in Cina.

I redditi prodotti all'interno del territorio cinese da parte di società straniere prive di una stabile organizzazione in Cina, ovvero che hanno una stabile organizzazione in Cina che però non presenta alcuna connessione con il reddito prodotto, sono assoggettati a tassazione con un'aliquota del 10%

# TERZA PARTE: IL SISTEMA FISCALE CINESE -

## L' imposta sul reddito delle persone giuridiche - Il trattamento degli investitori esteri (segue)

---

Le società costituite in Cina con capitale sociale interamente o parzialmente posseduto da stranieri (cd. *Foreign Invested Enterprises* - FIEs).

In linea generale le FIEs e le società straniere con stabile organizzazione in Cina sono soggette alle imposte sui redditi in misura pari al 33% (di cui il 3% di competenza delle autorità locali).

L' art. 10 del *Foreign Invested Enterprises and Foreign Enterprises Tax Law* prevede 3 differenti modalità di calcolo della base imponibile a seconda del tipo di attività esercitata. Le tipologie societarie previste sono:

- società di produzione;
- società di commercio;
- società di servizi.

A prescindere dall' attività esercitata è sempre possibile dedurre dalla base imponibile le **perdite** realizzate nei 5 precedenti periodi d' imposta.

I **dividendi** pagati da una FIEs ad un socio non residente in Cina non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

Gli **interessi** pagati sui finanziamenti concessi ad una FIEs scontano il 10% di ritenuta alla fonte.

Il pagamento di **royalties** da una FIEs ad un soggetto estero sconta la ritenuta alla fonte del 10% - salvo l' applicazione delle Convenzioni e di agevolazioni particolari- e sconta l' applicazione della *business tax* del 5%.

## QUARTA PARTE: Le agevolazioni fiscali per gli stranieri

---

Il Governo cinese, al fine di attrarre investimenti stranieri e favorire lo sviluppo di particolari aree del paese, ha introdotto nel corso degli anni un notevole numero di agevolazioni fiscali. Alcune di queste sono valide su tutto il territorio nazionale ed altre in zone limitate. Innanzitutto, però, occorre ricordare che per le FIEs è prevista l'esenzione da ritenuta alla fonte in caso di distribuzione dei dividendi.

### LE AGEVOLAZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

#### 1) La formula 2+3 prevista per le FIEs produttive.

Per le FIEs che svolgono attività di costruzione, comunicazione, trasporto e operanti nei settori delle macchine industriali, elettronica, energia, metallurgica, tessile, packaging, apparecchiature mediche, farmaci ed agricoltura per una durata prevista di almeno 10 anni è prevista un'esenzione totale dall'imposta sui redditi per i primi due anni di utili e una riduzione dell'imposta al 50% per i successivi 3 anni. Per le FIEs operanti nel settore agricolo, forestale e zootecnico è possibile ottenere la riduzione delle imposte al 50% anche per altro 10 anni successivi al periodo 2+3.

#### 2) Le FIEs *export oriented*.

Le FIEs che esportano in 1 anno almeno il 70% della loro produzione ed hanno i loro conti in attivo dogono di una riduzione pari al 50% dell'imposta sui redditi societari al termine del quinquennio 2+3.

## QUARTA PARTE: Le agevolazioni fiscali per gli stranieri (segue)

---

### 3) Le FIEs operanti nel settore *higt – tech*.

Queste società e quelle che hanno importato alta tecnologia ottenendo dalle competenti autorità il riconoscimento dello status di impresa tecnologicamente avanzata, godono di una riduzione del 50% delle imposte sui redditi societari per i primi 3 anni successivi al quinquennio della formula 2+ 3.

### 4) Le *joint venture* sino – estere operanti nella costruzione di porti.

Queste *joint ventures*, se operanti per più di 15 anni, godono di una esenzione totale dall'imposta sui redditi societari per i primi 5 anni in cui sono realizzati gli utili e di una riduzione pari alla metà nei 5 anni successivi.

### 5) Le spese di acquisto di beni strumentali.

Le FIEs e le società straniere con S.O. in Cina che svolgono attività produttiva all'interno del territorio cinese possono dedurre dall'incremento di reddito realizzato rispetto al precedente periodo d'imposta il 40% delle spese per l'acquisto di beni strumentali prodotti in Cina. Le FIEs che hanno incrementato le spese in sviluppo tecnologico per più del 10% rispetto al precedente periodo d'imposta possono dedurre dal reddito imponibile il 50% delle spese sostenute.

## QUARTA PARTE: Le agevolazioni fiscali per gli stranieri (segue)

---

### 6) Il reinvestimento degli utili.

I soci stranieri di un FIEs che reinvestono i profitti nella medesima FIE aumentandone il capitale sociale hanno diritto ad un rimborso pari al 40% dell'imposta pagata dalla FIE sull'utile reinvestito. Il rimborso ammonta al 100% se i profitti sono reinvestiti in una nuova FIE oppure in imprese *export oriented* o del settore *higt - tech*.

### 7) Esenzione delle ritenute sulle *royalties*.

Le società straniere che concedono in uso a società residenti in Cina tecnologia avanzata possono godere dell'esenzione totale sulle relative *royalties* ovvero di una riduzione della ritenuta alla fonte ordinaria. Dette agevolazioni non vengono concesse se le *royalties* eccedono il 5% dei profitti della società Cinese e se trattasi di settori sono tutelati da leggi speciali.

## QUARTA PARTE: Le agevolazioni fiscali per gli stranieri (segue)

---

### LE AGEVOLAZIONI LIMITATE AD ALCUNE AREE.

- 1) Le aree con aliquota d' imposta ridotta al 15%:
  - Le FIEs operanti nelle sei zone economiche speciali (S.E.Z.). Si tratta delle città di Shenzhen, Zhuhai, Shantou, situate al sud nella provincia del Guandong; la città costiera di Xiamen (di fronte a Taiwan); l' isola di Hainan a sud della Cina; e la zona di Pudong vicino a Shanghai.
  - Le FIEs produttive con sede nelle oltre 40 zone di sviluppo economico e tecnologico (EDTZ).
  - Le FIEs tecnologicamente avanzate con sede nelle oltre 50 zone di sviluppo per l' alta tecnologia (HTDZ).
  - Le FIEs con sede nelle 15 *Free Trade Zones* (FTZ) di cui la più importante è quella di Shanghai (Waigaoqiao).
  
- 2) Le aree con aliquota d' imposta ridotta al 24%.
  - Le FIEs di produzione operanti in altre zone economiche speciali (SEZ) dove non è più applicabile l' aliquota del 15%.
  - Le FIEs di produzione localizzate nelle città costiere, lungo il fiume Yangtze, le aree di confine e altre aree individuate dallo State Council.

## QUARTA PARTE: Le agevolazioni fiscali per gli stranieri (segue)

---

N.B. LE AGEVOLAZIONI DI TIPO LOCALE SI POSSONO SOMMARE A QUELLE DI TIPO NAZIONALE !!!

### ESEMPIO:

Una società FIE con sede a Pudong, la cui produzione è orientata all'export per oltre il 70% per effetto della norma 2+ 3 è esente da tassazione per i primi due anni di utile e poi a decorrere dal terzo anno di profitti è tassata con l'aliquota del 7,5% per i successivi sei anni, e con aliquota del 15% dal settimo anno in poi. Se questa società, al terzo anno di utili, dovesse decidere di reinvestire tutti i profitti realizzati nella medesima FIE aumentando il capitale sociale avrà diritto al rimborso del 40% del 7,5% pagato, ottenendo, quindi, una ulteriore riduzione delle imposte che è equivalente ad un'aliquota del 4,5%.

Se poi i profitti del 3° anno dovessero essere reinvestiti in una nuova FIE o in imprese *export oriented* si avrebbe il rimborso del 100% delle imposte pagate e quindi avremmo una tassazione pari allo 0%.

LA CINA E' PRATICAMENTE UN "PARADISO FISCALE" PER GLI INVESTITORI ESTERI SENZA PERO' RIENTRARE NELLA BLACK LIST. GLI INVESTITORI ITALIANI, QUINDI, NON CORRONO IL RISCHIO DI VEDERSI DISCONOSCERE I COSTI O DI SUBIRE L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CFC !!!!

# QUARTA PARTE: La convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - CINA - Cenni

---

## Accordo Italia - Cina, 31-10-1986

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (entrato in vigore il 13/12/1990).

### Art. 10 - Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

## QUARTA PARTE: La convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - CINA - Cenni

---

### Art. 10: DIVIDENDI

**Principio generale:** imponibilità nello Stato del percettore.

Si ha imponibilità anche nello stato della fonte, ma se il percettore ne è l'effettivo beneficiario l'aliquota non può superare il 10% dell'ammontare lordo dei dividendi.

Se la partecipazione che genera i dividendi si ricollega:

- ▣ a una S.O. con attività commerciale o industriale;
  - ▣ a una libera professione (mediante base fissa);
- situate nello Stato della fonte, i dividendi sono imponibili in detto Stato secondo la propria legislazione.

# QUARTA PARTE: La convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - CINA - Cenni

---

## Art. 11 - Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi stessi sono pagati:

a) al Governo dell'altro Stato contraente, ad un suo ente locale e alla sua banca centrale o ad un istituto finanziario interamente posseduto da detto Governo;

b) ad un residente di detto altro Stato in relazione a crediti finanziati indirettamente dal Governo di detto altro Stato, da un suo ente locale e dalla sua banca centrale o da un istituto finanziario interamente posseduto da detto Governo.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

## QUARTA PARTE: La convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - CINA - Cenni

---

Art. 11 – INTERESSI.

**Principio generale:** imponibilità nello Stato del percettore.

Si ha imponibilità anche nello stato della fonte, ma se il percettore ne è l'effettivo beneficiario l'aliquota non può superare il 10% dell'ammontare lordo degli interessi.

Per alcune fattispecie è prevista l'esenzione nello Stato della fonte.

Vige il principio di attrazione della S.O.

Si presume che gli interessi provengano da uno stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato.

Se il debitore ha una S.O. (o base fissa) in uno Stato e il debito è stato contratto per tale S.O. (o base fissa) e gli interessi sono a carico della S.O. gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la S.O. (o la base fissa).

Nel caso in cui gli interessi pattuiti siano superiori a quelli di mercato, in forza di particolari relazioni tra il debitore e il creditore (o tra ciascuno di essi ed i terzi) le disposizioni dell'art.11 si applicano soltanto sulla parte pagata nei limiti del valore di mercato. L'eccedenza è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente.

# QUARTA PARTE: La convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - CINA - Cenni

---

## Art. 12 - Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest' ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

## QUARTA PARTE: La convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - CINA - Cenni

---

Art. 12 CANONI.

**Principio generale:** imponibilità nello Stato del beneficiario.

Si ha imponibilità anche nello Stato della fonte ma se il percipiente ne è l'effettivo beneficiario l'aliquota non può superare il 10% dell'ammontare lordo dei canoni.

Vige il principio di attrazione della S.O.

Nel caso in cui i canoni siano fissati in misura superiore a quella normale in forza di particolari relazioni tra il debitore ed il beneficiario effettivo (o tra ciascuno di essi e terzi) le disposizioni dell'art. 12 si applicano soltanto alla parte pagata nei limiti del valore di mercato. L'eccedenza è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente della presente Convenzione.

## QUARTA PARTE: La convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - CINA - (Schema dividendi, interessi e canoni)

ITALIA EROGANTE			ITALIA PERCIPIENTE		
Dividendi	Interessi	Canoni	Dividendi	Interessi	Canoni
10	0/10 (*)	10 (**)	10	0/10 (*)	10 (**)

(\*) E' prevista l'esenzione per gli interessi pagati: a) al Governo, ente locale, banca centrale dell'altro Stato contraente; b) ad un residente dell'altro Stato contraente in relazione a crediti finanziati indirettamente dal Governo dell'altro Stato contraente, o da un suo ente locale o banca centrale.

(\*\*) Le somme derivanti dalla concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche sono imponibili in ragione del 70% dell'ammontare lordo dei canoni con la conseguenza che la ritenuta effettiva è il 7%.

# QUARTA PARTE: La convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - CINA - Cenni

---

## Art. 23 - Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Nel caso di un residente della Cina:

- quando un residente della Repubblica Popolare Cinese percepisce un reddito dall'Italia, l'ammontare dell'imposta dovuta in Italia su tale reddito ai sensi delle disposizioni del presente Accordo è concesso un credito sull'imposta cinese applicata a tale residente; l'ammontare del credito, tuttavia, non deve eccedere l'ammontare dell'imposta cinese calcolata su tale reddito conformemente alla legislazione ed alla normativa fiscale della Repubblica Popolare Cinese;

- quando il reddito proveniente dall'Italia è un dividendo pagato da una società residente dell'Italia ad una società residente della Repubblica Popolare Cinese che possiede non meno del 10 per cento delle azioni della società che paga i dividendi, il credito terrà conto dell'imposta dovuta in Italia dalla società che paga i dividendi in relazione al proprio reddito.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo di tempo limitato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare complessivo nel caso degli utili di impresa e per un ammontare non superiore:

a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi e degli interessi di cui agli articoli 10 e 11;

b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

## QUARTA PARTE: La convenzione contro le doppie imposizioni ITALIA - CINA - Cenni


---

### Art. 23 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In caso di doppia tassazione di un medesimo reddito:

- ▣ l' **Italia** concede la deduzione dall' imposta sui redditi già pagati in Cina (non eccedente la quota di imposta italiana attribuibile a tali redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo);
- ▣ la **Cina** concede un credito sull' imposta cinese applicata a residenti percipienti redditi dall' Italia (non eccedente la quota di imposta cinese attribuibile a tali redditi).

# QUINTA PARTE: ESEMPIO



## QUINTA PARTE: ESEMPIO

---

Società FIE con sede a Pudong esente da tassazione.

A	Utile in Cina	100
B	Corporate tax	0
C	Dividendo da distribuire (A-B)	100
D	Ritenuta alla fonte su C	0
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	100
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	5
G	IRPEG (33% su F)	1,65
H	Credito d'imposta ( <i>tax sparing credit</i> )	0,5
I	Dividendo netto (E-G+H)	<b>98,85</b>
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	<b>1,15</b>
M	Aliquota media consolidata (L/A)	<b>1%</b>

## QUINTA PARTE: ESEMPIO

Una società FIE con sede a Pudong, la cui produzione è orientata all'export per oltre il 70% per effetto della norma 2+ 3 è esente da tassazione per i primi due anni di utile e poi a decorrere dal terzo anno di profitti è tassata con l'aliquota del 7,5%.

A	Utile in Cina	100
B	Corporate tax	7,5
C	Dividendo da distribuire (A-B)	92,5
D	Ritenuta alla fonte su C	0
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	92,5
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	4,625
G	IRPEG (33% su F)	1,52625
H	Credito d'imposta ( <i>tax sparing credit</i> )	0,4625
I	Dividendo netto (E-G+H)	<b>91,43625</b>
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	<b>8,56375</b>
M	Aliquota media consolidata (L/A)	<b>9%</b>

## QUINTA PARTE: ESEMPIO

Una società FIE con sede a Pudong, la cui produzione è orientata all' export per oltre il 70% per effetto della norma 2+ 3 è esente da tassazione per i primi due anni di utile e che reinveste il 40% degli utili.

A	Utile in Cina	100
B	Corporate tax	4,5
C	Dividendo da distribuire (A-B)	95,5
D	Ritenuta alla fonte su C	0
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	95,5
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	4,775
G	IRPEG (33% su F)	1,57575
H	Credito d'imposta ( <i>tax sparing credit</i> )	0,4775
I	Dividendo netto (E-G+H)	<b>94,40175</b>
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	<b>5,59825</b>
M	Aliquota media consolidata (L/A)	<b>6%</b>

Hong Kong

## HONG KONG: Introduzione

---

Il 1° luglio 1997 è scaduto l'accordo tra Cina e Gran Bretagna, durato 150 anni, e da quella data Hong Kong ha assunto la status di *Special Administrative Region* (SAR) della Cina.

Nell'accordo istitutivo della SAR è stabilito che Hong Kong continuerà a beneficiare, essenzialmente, dello stesso sistema legislativo esistente al momento della restituzione dei territori fino al 2047.

A livello istituzionale dal 1997 la figura del Presidente della SAR ha sostituito quella del Governatore coloniale inglese. Il Presidente viene eletto dall'Election Committee, ossia da un organismo formato da 800 membri delle categorie produttive, professionali e del mondo del lavoro di Hong Kong, ma previo parere favorevole del Congresso nazionale della Repubblica Popolare Cinese.

La RPC ha poi la competenza esclusiva in materia di difesa e politica estera.

## HONG KONG: Introduzione

---

Il sistema legislativo rimane, quindi, basato su quello inglese e gallese ed i cambiamenti registrati dal 1997 sono pochi.

I tribunali della RPC non hanno nessuna competenza all'interno del territorio della SAR.

Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il *Closer Economic Partnership Arrangement* (CEPA) tra Hong Kong e la Cina, che favorisce l'ingresso di aziende e prodotti di Hong Kong nel mercato cinese.

Con detto accordo la Cina si è impegnata ad eliminare i dazi doganali su quasi tutti i prodotti *Made in Hong Kong* e/o ivi solo trasformati.

## HONG KONG: Normativa societaria - L'ufficio di rappresentanza

---

Per la costituzione di un ufficio di rappresentanza è necessario eseguire la registrazione presso il *Business Register Office* che rilascia il certificato di *Business Registration* che va rinnovato ogni anno.

Per mezzo dell'ufficio di rappresentanza si può svolgere solo attività promozionale e di pubbliche relazioni e nessuna attività economica o nessun contratto potrà essere concluso in *Hong Kong*. Non è possibile neanche il semplice deposito merci.

L'ufficio di rappresentanza, quindi, non è soggetto ad alcuna tassazione e non dovrà presentare alcuna dichiarazione dei redditi.

## HONG KONG: Normativa societaria - La filiale

---

L'imprenditore estero che intende svolgere attività economica ad Hong Kong con una filiale deve eseguire una registrazione al registro delle imprese (*Register of Companies*) entro 1 mese dall'inizio della sua attività.

Successivamente entro 1 mese dalla costituzione della filiale occorrerà fare richiesta di rilascio del certificato di registrazione di attività (*Business Registration Certificate*) il quale deve essere rinnovato ogni anno ed esposto nella sede della filiale.

La filiale potrà, quindi, eseguire le attività svolte dall'azienda investitrice estera.

Dal punto di vista fiscale la filiale è soggetto imponibile.

## HONG KONG: Normativa societaria - Le società a responsabilità limitata - La Private Company

---

La *Private Company* è una società a responsabilità limitata non quotata le cui caratteristiche salienti sono le seguenti:

- numero massimo soci 50;
- la denominazione deve riportare la dicitura Ltd o Limited;
- è obbligatoria la nomina di un Company secretary residente ad Hong Kong;
- la sede legale deve essere ad Hong Kong;
- il capitale minimo non è previsto;
- non è obbligatorio il versamento immediato del capitale e la contemporanea emissione di azioni deliberate in sede di costituzione;
- sono previste limitazioni al trasferimento di azioni della società;
- divieto di sollecitare il pubblico risparmio per la sottoscrizione di azioni;
- mancanza dell'obbligo di pubblicazione del bilancio certificato;
- divieto di emettere azioni al portatore;
- divieto di attività che richiedano il deposito di un *disclosure document* ossia di un documento informativo rivolto ad eventuali investitori;
- obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio certificato da un revisore contabile iscritto ad Hong Kong;
- la società deve esser registrata presso il *Register of Companies* e il *Business Registration Office*.

## HONG KONG: Normativa societaria - Le società a responsabilità limitata - La Private Company (segue)

<i>LIMITED COMPANY</i>	Disposizioni/Tempistica
Incorporazione	2 - 4 settimane
Capitale sociale	Sufficienti 1.000 HK\$

<i>LIMITED COMPANY</i>	Numero	Residenza
Soci	2	Anche estera (*)
Amministratori	2	Anche estera
Segretari	1	Hong Kong

<i>LIMITED COMPANY</i>	Tempistica
Bilancio	Annuale
Revisione	Annuale
Dichiarazione fiscale	Annuale

(\*) NB. Non è prevista la possibilità di costituire società con azioni al portatore ma è possibile utilizzare *nominees* o far costituire la società da una società estera con azioni al portatore.

## HONG KONG: Normativa societaria - La partnership e la Joint Venture - Cenni

---

L' accordo costitutivo di una *partnership* non dà vita ad un' entità giuridica, esso disciplina solo le attività di un gruppo di persone, max 20, che svolgono congiuntamente un' attività condividendone le responsabilità.

La responsabilità dei partner, quindi, è illimitata e qualunque impegno sottoscritto da uno dei partner è vincolante per gli altri.

L' accordo di partnership può essere scritto o orale e per gli aspetti non disciplinati dall' accordo trovano applicazioni le leggi in materia.

La *partnership* deve essere registrata negli appositi uffici.

La *Joint Venture*, invece, è una entità distinta dalle parti che la compongono.

Le parti che intendono costituire una *Joint Venture* possono essere anche miste, ossia estere e di Hong Kong, e al fine di raggiungere il loro scopo devono scegliere il veicolo societario più consono al loro investimento, di solito si utilizzano le *Private Companies*. A tal fine di solito si redigono dei patti parasociali con cui stabilire diritti e doveri dei soci.

## HONG KONG: Normativa fiscale - Cenni sui principi generali

---

Il reddito tassabile per i soggetti residenti e non residenti viene definito come reddito generato in Hong Kong per effetto di qualsiasi attività ivi localizzata.

Il reddito prodotto al di fuori di Hong Kong non è comunque tassato, salvo nel caso che i servizi stipulati, eseguiti e regolati da altra giurisdizione non siano almeno parzialmente prodotti ad Hong Kong o ivi erogati per più di 60 giorni nel corso del periodo fiscale, nel qual caso saranno tassati pro - quota.

La legge distingue tra due imposte dirette incidenti sulle persone fisiche e giuridiche:

- imposta sui salari (*salaries tax*) incidente esclusivamente sulle persone fisiche;
- imposta sui profitti (*profits tax*) incidente sulle persone fisiche e giuridiche.

## HONG KONG: Normativa fiscale - L' imposta sui profitti

---

L' imposta sui profitti (*profits tax*) colpisce:

- i redditi da servizi diversi dal lavoro autonomo;
- i redditi da interessi;
- i ricavi da assistenza finanziaria;
- i canoni di locazione e ricavi da altre operazioni immobiliari;
- le *royalties* da opere dell' ingegno e altri diritti di proprietà intellettuale.

I residenti e i non residenti sono tassati allo stesso modo – non opera il *World Wide Principle* – se il reddito è effettivamente prodotto all' estero. In tal caso i redditi esteri del residente sono completamente esenti ad Hong Kong ed opera la particolarità della deduzione delle spese ovunque prodotte.

Per esempio, per i redditi da transazioni commerciali se il contratto non è stipulato ed eseguito ad Hong Kong, i relativi profitti non sono tassabili ad Hong Kong.

## HONG KONG: Normativa fiscale - Schema

### TAX

Tassazione sui profitti 17,5% per le società 16% per le persone fisiche

Tassazione sul capitale sociale 0,1%.

Vi è la possibilità, in accordo con la locale nota Ministeriale n. 21 del 1992, di evitare la tassazione su alcuni profitti che non verrebbero considerati prodotti ad Hong Kong ma all' estero.

Imposte sul trasferimento di azioni: 0,2%.

Non ci sono ritenute sui dividendi distribuiti da Hong Kong

Nessuna Convenzione contro le doppie imposizioni è stata conclusa direttamente con l' Italia. Risulta valido l' accordo con la Cina? (secondo Il Min. Fin. Italiano

NO)

## HONG KONG: Normativa fiscale - Schema di flussi teorici Hong Kong - Italia

A	Utile ad <b>Honk Kong</b>	100
B	<i>Corporate tax</i> (regime normale)	17,5
C	Dividendo da distribuire (A-B)	82,5
D	Ritenuta alla fonte su C (10%)	0
E	Dividendo disponibile in ITALIA (C-D)	82,5
F	Dividendo imponibile in ITALIA (5% di E)	4,125
G	Corporate tax ITALIANA (33% su F)	1,36125
H	Credito d'imposta ( <i>tax sparing credit</i> )	0
I	Dividendo netto (E-G+H)	<b>81,13875</b>
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G+H)	<b>18,86125</b>
M	Aliquota media consolidata (L/A)	<b>19%</b>

## HONG KONG: Normativa fiscale - Schema di flussi teorici Hong Kong - Italia

A	Utile ad <b>Honk Kong</b>	100
B	<i>Corporate tax</i> (regime agevolato)	0
C	Dividendo da distribuire (A-B)	100
D	Ritenuta alla fonte su C (10%)	0
E	Dividendo disponibile in ITALIA (C-D)	100
F	Dividendo imponibile in ITALIA (5% di E)	4,5
G	Corporate tax ITALIANA (33% su F)	1,485
H	Credito d'imposta ( <i>Tax sparing credit</i> )	0
I	Dividendo netto (E-G+H)	<b>98,515</b>
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	<b>1,485</b>
M	Aliquota media consolidata (L/A)	<b>1%</b>